

(Cognome e cittadinanza dei coniugi e dei figli)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del ...¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²;

decreta:

I

Il Codice civile³ è modificato come segue:

Art. 30 titolo marginale e cpv. 2

2. Cambiamento
del nome
a. In genere

² *Abrogato*

Art. 30a (nuovo)

b. Morte di un co-
niuge

In caso di morte di un coniuge, il coniuge superstite, se ha cambiato cognome in occasione del matrimonio, può, in qualsiasi momento, dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome de celibe o nubile.

Art. 119

A. Cognome

Il coniuge che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio conserva il nuovo cognome anche dopo il divorzio; può tuttavia, in qualsiasi momento, dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile.

1 FF ...

2 FF ...

3 **RS 210**

Art. 160

B. Cognome

¹ Ciascun coniuge mantiene il proprio cognome.² Gli sposi possono tuttavia dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome coniugale. Possono scegliere tra il cognome da nubile o celibe della sposa o dello sposo. Tale dichiarazione può essere fatta anche alla nascita del loro primo figlio comune.*Proposta della minoranza I*² *Gli sposi possono tuttavia dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome coniugale. Possono scegliere tra il cognome da nubile o celibe della sposa o dello sposo.*^{2bis} *Gli sposi che mantengono il proprio cognome determinano il cognome dei figli, scegliendo fra i loro cognomi da celibe o nubile.*

.

*Proposta della minoranza II*³ *Nella vita quotidiana, ciascun coniuge può posporre al proprio cognome quello dell'altro coniuge.**Art. 161*

C. Cittadinanza

Ciascun coniuge conserva la propria cittadinanza cantonale e attinenza comunale.

Art. 267a

II. Cittadinanza

¹ Il figlio minorenni acquista la cittadinanza cantonale e attinenza comunale del genitore adottivo di cui porta il cognome, in luogo e vece di quelle anteriori.² Il figlio minorenni di un coniuge, se adottato dall'altro coniuge, acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.*Art. 270*

A. Cognome

I. Figlio nato nel matrimonio

¹ Se i genitori sono uniti in matrimonio e portano cognomi diversi, il figlio ne assume il cognome da nubile o celibe da essi scelto per i figli comuni al momento della nascita del primo figlio.² In caso di disaccordo dei genitori circa il cognome del figlio, il figlio assume il cognome da nubile della madre. Entro un anno dalla nascita del primo figlio, tuttavia, i genitori possono chiedere congiuntamente che il figlio porti il cognome da celibe del padre.

Proposta della minoranza I

¹ *Se i genitori sono uniti in matrimonio e portano cognomi diversi, il figlio ne assume il cognome da nubile o celibe da essi scelto per i figli comuni al momento della celebrazione del matrimonio.*

² *Entro un anno dalla nascita del primo figlio, i genitori possono chiedere congiuntamente che il figlio porti il cognome da celibe o nubile dell'altro genitore.*

³ *Il figlio di genitori che portano un cognome coniugale assume questo cognome.*

⁴ *Il figlio che assume il cognome di un genitore che porta un doppio cognome, ne assume soltanto il primo cognome.*

Art. 270a (nuovo)

II. Figlio nato fuori dal matrimonio ¹ *Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio assume il cognome da nubile della madre.*

² *Se l'autorità tutoria attribuisce loro l'autorità parentale in comune, i genitori possono, entro un anno, dichiarare all'ufficiale dello stato civile che il figlio porterà il cognome da celibe del padre.*

³ *Se è il solo a esercitare l'autorità parentale, il padre può fare la stessa dichiarazione.*

⁴ *Il figlio che assume il cognome di un genitore che porta un doppio cognome, ne assume soltanto il primo cognome.*

⁵ *Se il figlio ha più di dodici anni, non è possibile cambiarne il cognome senza il suo consenso.*

Art. 271

B. Cittadinanza ¹ *Il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.*

² *Se assume il cognome dell'altro genitore, il figlio minorene ne acquista anche la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale, in luogo e vece di quelle anteriori.*

*Titolo finale**Art. 8a*

2. Cognome *Il coniuge che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio prima dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice del ... può, in qualsiasi momento, dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile.*

Art. 13d (nuovo)

IVquater. Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio

¹Se l'autorità parentale su un figlio nato fuori dal matrimonio è stata attribuita in comune ai genitori o soltanto al padre prima dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice del ..., la dichiarazione di cui all'articolo 270a capoversi 2 e 3 può essere fatta entro un anno dall'entrata in vigore della legge nuova.

²È fatto salvo il consenso del figlio ai sensi dell'articolo 270a capoverso 5.

II

La legge del 29 settembre 1952⁴ sulla cittadinanza svizzera è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2-4

²Se ambedue i genitori sono svizzeri, il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.

³*Abrogato*

⁴*Abrogato*

III

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Una minoranza commissionale (3 voti) desidera rinviare l'oggetto alla sottocommissione, con l'incarico di limitarsi unicamente alle modifiche che s'impongono in ragione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Burghartz c. Svizzera del 22 febbraio 1994.